

STATUTO

SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPEZZANO DELLA SILA CS VIA
FORGITELLE 12

Numero REA: CS - 181572

Codice fiscale: 02672190788

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DELLA

"SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Spezzano della Sila, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera a) la società cooperativa denominata "SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON- LUS".

La cooperativa potrà istituire, con delibera del consiglio d'amministrazione a norma di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Ai sensi dell'art.10, comma 8, del d.lgs n.460 del 4 dicembre 1997 la cooperativa fa parte delle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

ART. 2 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità

alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire alle centrali cooperative o ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio

della parità di trattamento.

ART. 4 - OGGETTO

In relazione ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non o per disabili, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o presso altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili

alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività di rette a consolidare il movimento cooperativo;
- b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- d) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo art. 6, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59;
- e) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere sia direttamente che indiretta-

mente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte;

g) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

h) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

i) concedere finanziamenti, avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

1) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

m) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/91;

n) stipulare contratti e convenzioni, con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;

o) la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato ma non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

E' consentita l'ammissione a "soci cooperatori" di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono inoltre essere socie le persone giuridiche pubbliche e private a condizione che nei loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Oltre ai soci persone fisiche esercenti attività assistenziali e di consulenza, è consentita la presenza di soci volontari alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08.11.1981, n. 381 e del successivo articolo 9.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso a "socio cooperatore" dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) nome, cognome, residenza, luogo, data di nascita e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione, specificando se la richiesta di adesione è a titolo di socio lavoratore dipendente, autonomo, volontario, collaboratore coordinato continuativo o altro;

c) l'ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di minimo e di massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 47 del presente statuto;

f) se persona giuridica la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio statuto sociale.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 per i "soci cooperatori" e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed ha effetto

dalla data della delibera e sarà annotata a cura degli amministratori nel libro

soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio d'amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio d'amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio d'amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.

ART. 8 - SOCI SPECIALI

Il consiglio d'amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio d'amministrazione

può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano

completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio d'amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio d'amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non potrà mai essere superiore ad anni cinque;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o d'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio inoltre egli non può rap-

presentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio d'amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tale caso, il consiglio d'amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

ART. 9 - SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'articolo 2, della Legge n. 381/1991, possono essere ammessi

co- me soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro

opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 5 e 6.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

I "soci cooperatori" sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini

stabiliti dal consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni approvati dall'assemblea e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il rapporto di lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte e per scioglimento nel caso di persona giuridica.

ART. 13 - RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art.

2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) il recesso del socio non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) gg dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) gg dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 47.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della delibera e per quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla data di dimissione.

ART. 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con ina-

dempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del

rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, comma 3, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

d) che svolga o tenti di svolgere direttamente o indirettamente attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;

h) che senza giustificato motivo non partecipi ai lavori della cooperativa;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio d'amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ecceziona-

le prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci, e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.47.

ART. 15 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'art. 47 del presente statuto.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge n° 59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ristoro.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del

quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa

operati- vo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilan- cio.

Per le frazioni di quote assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente attribuite a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento degli utili maturati, nella misura e con le modalità previste nell'articolo 16.

Gli eredi del socio lavoratore dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto noto- rio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delega- to alla riscossione.

ART. 18 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti, esclusi o gli eredi del socio deceduto nonché i liquidatori delle persone giuridiche sciolte, dovranno richiedere il rimborso entro i 5 (cin- que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

ART. 19 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della pro-

pria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in

base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

ART. 20 - STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata in materia di conferimenti e di quote, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società a responsabilità limitata in materia di conferimenti e di quote.

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere

obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.

ART. 21 - SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle quote di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei

titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-

sclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il caso di emissione esclusivamente finalizzata all'erogazione del ristorno ai soci di competenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. L'ammissione del socio sovventore è delibe-

rata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea

stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2535, comma 2°, del Codice Civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del

Codice Civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora

sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 legge 59/1992.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 21 del presente statuto;
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 20;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed

eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 23 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal- l'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qua- lità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale ;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente art. 20.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella

quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di

amministra- zione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART. 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art.24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L. 59/1992;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale

effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mu-

tualità prevalente;

e) una eventuale quota a remunerazione delle quote dei soci finanziatori e dei soci sovventori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 26 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote detenute dai "soci cooperatori" sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 27 - PRESTITO SOCIALE

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla cooperativa a titolo di prestito sociale, sono conferite esclusivamente per il con-

seguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti norme di legge in

materia.

I versamenti non debbono superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

Modalità e durata saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 28 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il collegio sindacale;

ART. 29 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domi-

cilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori

per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti e delibera l'eventuale revoca.

5) Conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del C.C., secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

9) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

10) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

11) delibera l'ammontare delle quote che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;

12) delibera sulle domande d'ammissione del socio non accolte dal consiglio

di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla
ri- chiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

13) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24
del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso
l'emissione di strumenti finanziari;

14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati
alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo
esame dal consiglio d'amministrazione;

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (cento-
venti) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro cen-
tottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del-
l'art. 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione
lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
ma- terie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano
almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In que- sti ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta)
giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non
vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostitu-
zione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai

sensi dell'articolo 20 del presente statuto e su ogni altra materia

espressamen- te attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle
seguenti ma- terie espressamente riservate dal presente statuto alla
competenza del consi- glio di amministrazione: la fusione nei casi previsti
dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la
soppressione di sedi secondarie; l'indi- cazione di quali tra gli amministratori
hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle
disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale.

ART. 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà
più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci inter-
venuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano
presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e deli-
bera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai
soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione
dell'assemblea, precisandosi che in ogni caso non sarà consentito il voto se-
greto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che
straordina- ria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 33 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dal regolamento di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivazione, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 5% (cinque) per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e,

in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35 - ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100

(cento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplinerà il carattere più o meno vincolante del mandato affidato ai delegati di maggioranza o minoranza e le materie sulle quali è previsto un mandato pieno o vincolato per i soci delegati. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero variabile di consiglieri da tre a sette, eletti dall'assemblea generale. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci operatori lavoratori.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci previsti dallo statuto, in proporzione dell'interesse che

ciascuna categoria (lavoratori, volontari, finanziatori) ha nell'attività sociale e

in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti in proposito da apposito regolamento elettorale.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentiti dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla Cooperativa e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del c.c., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 38 - COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 39 - RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio

sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una de-

terminata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti all'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 41 - PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e

passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-

nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento

in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 43 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presente consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche

con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 44 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito all'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 33 secondo comma, dello statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi

di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi

com- preso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del mi- glior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'in- tero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati ai sensi del preceden- te art. 16 o attraverso l'erogazione del ritorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 47 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da ammi- nistratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un arbitro no- minato dal consiglio direttivo della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della contro-

versia, può nominare tre arbitri costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del presidente del collegio.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 48 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

ART. 49 - DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato:

Castiglione Antonio - Luigi De Santis notaio.